CONVENZIONE QUADRO
PER 'SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITA' AGROALIMENTARI E DEL TURISMO ENOGASTRONOMICO NELLE AREE RURALI'

TRA

Associazione Biodistretto Etrusco Romano ETS - con sede legale – Fiumicino Via di Torre in Pietra, 247 (RM), C.F. 96440710588, P.I. 15639371002, nella persona del dott. Massimiliano Mattiuzzo, Presidente, domiciliato per la carica presso Via di Torre in Pietra, 247 PEC: amministrazione@pec.biodistrettoetruscoromano.it,

E

Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Roma "Sapienza" con sede in Roma, Viale Regina Elena 324,00161 Roma, C.F. 80209930587, P.I. 02133771002**,** in persona del Direttore del Dipartimento Prof. Andrea Isidori, domiciliato per gli effetti della presente convenzione, presso la sede dell'Università di Roma la Sapienza (di seguito denominato "Dipartimento"), PEC: dipmedsper@cert.uniroma1.it,

e

di seguito congiuntamente definite per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito.

Premessa:

Il Dipartimento di Medicina Sperimentale coordina e sviluppa, all'interno della propria struttura e in collaborazione con altri dipartimenti e centri, attività di didattica, ricerca e servizi di supporto della ricerca in ambito di scienza dell'alimentazione e turismo enogastronomico

In particolare il Dipartimento di Medicina Sperimentale ha interesse nella realizzazione di laboratori per i progetti di ricerca, di formazione ed erogazione per lo sviluppo sociale ed economico del territorio (con particolare riguardo alla Città metropolitana di Roma Capitale), con particolare riguardo alle aree rurali del Biodistretto Etrusco Romano ETS come ambito territoriale i comuni di Cerveteri, Fiumicino e tutta l'area interessata dalla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano come da Delibera di Giunta Regionale n.683 del 01/10/2019, e per i processi di

innovazione delle organizzazioni complesse, nonché per la valorizzazione del paesaggio rurale, del patrimonio agricolo, dei prodotti tipici agroalimentari ed enogastronomici biologici come strumento di valorizzazione economica, sociale e turistica del territorio;

Il Dipartimento, nei suoi obiettivi statutari, prevede inoltre la partecipazione a progetti, iniziative e reti di ricerca e servizi nell'area della formazione continua, del turismo, del patrimonio agricolo ed enogastronomico, della cura per il benessere e la salute, ed altri eventuali settori, prestando particolare attenzione alla formazione avanzata in ambito europeo, nazionale e regionale e all'organizzazione e comunicazione di convegni, seminari e attività di divulgazione scientifica.

Il Biodistretto non ha finalità di lucro, svolge attività di:
-valorizzazione e conservazione della biodiversità agricola e naturale, del paesaggio e del patrimonio storico culturale;
-turismo enogastronomico, rurale e dell'ecoturismo;
-sicurezza degli alimenti, della salute.
Inoltre favorisce la ricerca, la formazione di filiere e delle reti, la divulgazione sui temi legati all'ambiente e alla tecnologia, ha interesse per la collaborazione ed esecuzione di progetti e interventi nel campo della formazione professionale e dei servizi nell'ambito del proprio settore, con particolare attenzione al comparto agricolo e turistico nonché favorire la commercializzazione tra i soggetti che producono con il metodo biologico.

Le Parti si attendono dalla presente Convenzione di consolidare il rapporto tra mondo della ricerca e la sostenibilità ambientale, in particolare per la, realizzare una relazione duratura tra formazione universitaria, mondo delle imprese agricole e valorizzazione del territorio, focalizzata allo scambio di conoscenze e ad azioni di informazione sulla produzione biologica per quanto riguarda le attività di formazione professionale, l'acquisizione di competenze in materia di produzione biologica e quelle di informazione e promozione dell'innovazione in materia di produzione biologica, convergendo con gli obiettivi di terza missione di Sapienza Università di Roma.

Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 16.09.2025.

Articolo 1
- Oggetto –

1.1 La presente Convenzione quadro disciplina lo svolgimento in

collaborazione fra le Parti delle seguenti attività di interesse comune:

(i) Organizzazione di attività di ricerca relative alla formazione professionale tramite la realizzazione di osservatori, progetti di ricerca, pubblicazioni, etc.;

(ii) Organizzazione di eventi e workshop relativi ai temi dell'innovazione, della formazione professionale e della promozione dell'innovazione in materia di produzione biologica;

(iii) Organizzazione di corsi di formazione e alta formazione rivolti a imprenditori, dirigenti, quadri e funzionari del comparto agricolo;

(iv) Partecipazione a progetti di ricerca europei, nazionali e regionali;

(v) Sviluppo di attività innovative e/o di ricerca commissionate dalle medesime strutture firmatarie e/o da imprese ed enti aderenti al sistema associativo a cui appartiene il Biodistretto;

(vi) Rapporti di Terza missione quali iniziative per l'inserimento lavorativo, lo sviluppo della cultura imprenditoriale, la partecipazione stretta ad iniziative di placement e di tirocinio, la formazione università/lavoro, etc.;

(vii) Servizi di valutazione dei programmi e dei progetti sviluppati il Biodistretto in collaborazione con;

(viii) Organizzazione di stage e tirocinio per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al CAD di "Scienze gastronomiche per il benessere" (Classe di laurea L-GASTR e Classe di Laurea LM-Gastr) presso le imprese e gli enti aderenti al sistema associativo a cui appartiene la .

1.2 Nell'ambito definito al precedente § 1.1,

(i) Il Dipartimento si impegna a definire e descrivere in dettaglio, nei corrispondenti atti esecutivi, le forme pertinenti di attuazione delle suddette attività;

(ii) Il Biodistretto si impegna a promuovere e attuare, nel rispetto dei regolamenti universitari e delle attività concordate in convenzione le iniziative sopra menzionate.

(iii) I tirocini saranno attivati a seguito di stipula di apposite convenzioni redatte nel rispetto dei vigenti regolamenti dell'Università relativi rispettivamente ai tirocini curriculari ed a quelli formativi e di orientamento.

Articolo 2
- Referente -

2.1 Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione, al quale compete di rappresentare la parte che l'ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.

2.2 Il Referente del Dipartimento è la Prof.ssa Silvia Migliaccio, Presidente del Consiglio Area Didattica in Scienze Gastronomiche; il responsabile amministrativo è la RAD Dott.ssa Roberta Vincenzoni, roberta.vincenzoni@uniroma1.it;

2.3 Il Referente del Biodistretto è Dott. Massimiliano Mattiuzzo; il responsabile amministrativo è l'Ing. Giuseppe Bianchi.

Articolo 3
- Monitoraggio e rinnovo -

3.1 Al fine di relazionare sullo stato dell'avanzamento delle attività di ricerca e dei risultati intermedi e finali stabiliti al precedente Articolo 2, i Referenti invieranno apposita relazione annuale ai legali rappresentanti della propria istituzione di appartenenza.

3.2 Il Referente di ciascuna Parte dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione, dettagliata relazione complessiva e finale sulle attività svolte che sarà sottoposta agli Organi Deliberanti per la valutazione dell'opportunità del rinnovo della convenzione.

Articolo 4
- Durata e recesso -

4.1 La presente Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori 3 anni previo accordo scritto tra le Parti.

4.2 Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima.

Articolo 5
- Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature -

5.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e il Biodistretto si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta dell'altra Parte. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo di cui al punto 6.4.

5.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale o eventuali collaboratori che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale o eventuali collaboratori si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

5.3 Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

5.4 Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, la concessione in uso di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, specifici accordi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nel dettaglio modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l'eventuale rimborso dei soli costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.

Articolo 6
- Proprietà Intellettuale e pubblicazioni -

6.1 I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, i software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e dovranno essere depositati congiuntamente.

6.2 Il Dipartimento nel rispetto della normativa vigente sulla proprietà industriale e dei regolamenti interni, al fine di consentire lo sfruttamento e l'utilizzazione industriale e commerciale dei risultati della collaborazione, si impegna fin da ora e in coerenza con gli obiettivi definiti, a ritrasferire la propria quota di titolarità al Biodistretto, secondo modalità che saranno definite nei singoli accordi attuativi della presente Convenzione.

6.3 Inoltre, nel rispetto della normativa vigente, ogni qualvolta si addivenga alla stipula di contratti di ricerca per attività commissionate dall'Azienda e venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato. Resta fermo, comunque, sempre il diritto morale dell'autore e/o inventore ad essere riconosciuto tale.

6.4 Il Dipartimento potrà in ogni caso liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.

6.5 Il Dipartimento potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili salva la preventiva autorizzazione scritta dal Biodistretto legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati che salvaguardino le norme sulla segretezza del brevetto.

Articolo 7
- Utilizzo dei segni distintivi delle Parti -

7.1 I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del Dipartimento, né del Biodistretto per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Articolo 8
- Riservatezza -

8.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli 7 e 8 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

8.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

8.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

8.4 Si dà atto che dalla presente disposizione come dalla presente Convenzione non derivano impedimenti od ostacoli all'adempimento da parte dell'Università, quale pubblica amministrazione, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge.

Articolo 9
- Trattamento dei dati -

9.1 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, il Dipartimento e il Biodistretto, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione.

Articolo 10
- Comunicazioni -

10.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle

disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- se al Dipartimento: via e-mail silvia.migliaccio@uniroma1.it
- se al Biodistretto: via e-mail segreteria@biodistrettoetruscoromano.it
- all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo 11
- Controversie -

11.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

11.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 12
- Registrazione e spese –

La presente convenzione, firmata digitalmente, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del Biodistretto.

Articolo 13
- Disposizioni finali -

13.1 La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Letto e firmato in modalità digitale

Per il Dipartimento Medicina Sperimentale
Il Direttore
Prof. Andrea Isidori

Per il Biodistretto Etrusco Romano ETS
Il Presidente
Dott. Massimiliano Mattiuzzo